

TITOLO: "Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: preambolo e artt. 1, 2, 3, 4"

Eccoci al secondo appuntamento dedicato alla CRC - "Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza".

In questo articolo cercheremo di dare qualche nozione sul preambolo e sui primi 4 articoli.

Il **Preambolo** è la vera e propria introduzione alla CRC. Spiega precisamente le ragioni per le quali è stata redatta la convenzione e le fonti a cui si ispira: *"in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo."*

Gli altri riferimenti convenzionali a cui la carta si ispira sono: la Convenzione di Ginevra del 1924, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1959, il Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici (artt. 23 e 24) e quello relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali (art. 10).

Senza entrare troppo nel dettaglio, si può brevemente evidenziare come le Convenzioni appena citate costituiscano i primi tentativi di uniformazione normativa a livello internazionale per la tutela della persona. Tali strumenti trovano la propria ragione storica nei due conflitti mondiali e nella devastazione che questi hanno provocato.

Entriamo adesso nel vivo della CRC dedicando qualche riga all'**art.1**. Tale norma contiene la **definizione di "fanciullo"**. A questo punto è d'obbligo una precisazione: UNICEF ha preferito la traduzione del vocabolo inglese "*children*" con il termine "bambino, ragazzo e adolescente" invece che "fanciullo", in quanto vocabolo obsoleto e semanticamente riduttivo.

Ad ogni modo si intende per **fanciullo** *"ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile."*

Come già anticipato nello scorso numero **gli artt. 2 e 3** dichiarano l'impegno degli stati sottoscrittori a seguire i principi fondamentali della **non discriminazione** (art. 2) di bambini, ragazzi e adolescenti per ragioni *"di razza, sesso, lingua, religione e a prescindere da ogni considerazione di opinione politica o altra del bambino o dei suoi genitori"* e del superiore interesse del minore (art. 3) da parte delle istituzioni pubbliche o private di assistenza *"che provvedono alla loro protezione (...) in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute"* ma anche per la *"protezione e le cure necessarie al suo benessere"*.

L'ultima norma di interesse è l'art. 4, il quale prevede che gli stati membri siano impegnati *"ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente"* al fine di predisporre strumenti efficaci per la tutela dei minori.

Importante sottolineare che gli stati e gli organi devono agire, *"entro i limiti delle risorse di cui (essi) dispongono"*. Quest'ultimo punto è importante perché si riconosce che gli stati non debbano necessariamente risultare in condizioni di parità, ma che possono sussistere differenze culturali, sociali, economiche e di mezzi nello stesso approccio alle politiche per la tutela dei fanciulli.

Alla prossima settimana con gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9!

La volontaria SCN, Camilla Michieli